

Spett.le
BANCA D'ITALIA

Filiale di _____

Oggetto: Contratto di partecipazione alla piattaforma *Eurosystem Collateral Management System* (ECMS). Lettera-contratto (Versione 2026.1 approvata il 10.03.2026 con protocollo 0536652/26).

_____,
(di seguito la "Controparte"), codice ABI (*meccanografico*): _____,

codice RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*): _____,

codice MFI (*Istituzioni Monetarie e Finanziarie*): _____,

con sede legale in (*Stato; città; indirizzo*): _____

_____,
legalmente rappresentat __ da: _____,

chiede l'apertura di uno o più *asset account* nella piattaforma *Eurosystem Collateral Management System* (di seguito "piattaforma ECMS") per il tramite della Banca d'Italia (di seguito la "Banca"), da collegare alle seguenti tipologie di *pool*:

(*barrare i casi che interessano*)

- ☐ *Pool* a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (di seguito "*pool* Eurosistema") al quale collegare:
 - ☐ N. ____ *asset account* per attività negoziabili
 - ☐ N. ____ *asset account* per prestiti
- ☐ *Pool* a garanzia degli assegni circolari emessi dalle controparti abilitate ai sensi dell'art. 49 del TUB (di seguito: *pool* assegni circolari) al quale collegare un *asset account* attività negoziabili.

Al riguardo la Controparte:

- a. dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel Contratto di partecipazione alla piattaforma *Eurosystem Collateral Management System* (di seguito "Contratto ECMS") e che costituiscono parte integrante della presente lettera-contratto;
- b. dichiara di aver preso visione del documento "Guida per gli operatori relativa alla piattaforma ECMS (di seguito "Guida ECMS")" disponibile sul sito [web](#) della Banca;
- c. dichiara di avere predisposto l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi a ECMS e di essere in grado di gestire, operare e monitorare tale infrastruttura, salvo che abbia completamente delegato l'interazione con ECMS a una terza controparte (di seguito "intermediario delegato");

- d. relativamente al *pool* Eurosystema, è consapevole che l'applicazione del presente contratto presuppone la sottoscrizione delle "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento (di seguito CGGAR)" e dichiara di averle sottoscritte o di sottoscriverle contestualmente al Contratto ECMS;
- e. relativamente al *pool* assegni circolari, è consapevole che alle attività idonee negoziabili versate a cauzione degli assegni circolari emessi si applicano i criteri di idoneità e le regole in materia di valutazione e controllo dei rischi delle attività idonee negoziabili definiti negli Indirizzi della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosystema (Indirizzo BCE/2014/60) e sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosystema (Indirizzo BCE/2015/35), come successivamente modificati e integrati;
- f. è consapevole che l'apertura degli *asset account* e dei *pool* richiesti con la presente lettera-contratto nonché l'esecuzione delle configurazioni richieste con l'ECMS *registration form* saranno effettuate al completamento delle verifiche della Banca sulla domanda di partecipazione a ECMS secondo quanto descritto nella Guida ECMS;
- g. conferma, se già esistente e a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione delle comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC),

ovvero, in assenza di tale rapporto, elegge il domicilio - ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile - al seguente indirizzo (*Stato; città; indirizzo*):

e indica per lo scambio di comunicazioni con codesto Istituto i seguenti indirizzi PEC:

- h. allega alla presente lettera-contratto i seguenti documenti, debitamente compilati e sottoscritti:
- Allegato 1 - ECMS *registration form*: il modulo standardizzato di registrazione disponibile sul sito della Banca d'Italia, contenente le informazioni anagrafiche e tecniche necessarie per il censimento e la configurazione della Controparte e del suo modello operativo per la gestione delle garanzie in ECMS per l'ambiente di produzione, secondo le modalità di compilazione e di invio descritte nella Guida ECMS;
 - Allegato 2 - Elenco delle firme autorizzate: la lista dei dipendenti della Controparte autorizzati a richiedere alla Banca d'Italia di operare nella piattaforma ECMS per proprio conto (*act on behalf*) per la movimentazione delle attività idonee in ECMS in una situazione di *contingency*.

(luogo)

(data)

(sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

Al riguardo, la Controparte approva specificamente le previsioni di cui agli articoli:

3 (Accesso e collegamento della Controparte a ECMS) comma 3; 4 (Accesso e collegamento della Controparte a ECMS tramite intermediari delegati) comma 4; 11 (Costituzione in pegno delle garanzie); 12 (Movimentazione delle attività negoziabili) commi 4, 6, 9, 10, 11; 14 (Movimentazione delle attività idonee negoziabili tramite *triparty agent* (TPA)) comma 7; 16 (Disposizioni sui titoli esteri) comma 2; 17 (Eventi societari) commi 5, 6, 7, 8, 9, 10; 18 (Movimentazione di prestiti) commi 4, 7, 8; 22 (Trasferimento delle garanzie tra *asset account*) commi 1, 3; 23 (Penali per riscontro tardivo e mancato regolamento (c.d. CSDR Penalties)); 25 (Estratti conto e report) commi 3, 4; 26 (Regime tariffario) commi 2, 3; 27 (Manleva); 30 (Modifiche alla disciplina sulla partecipazione a ECMS).

(luogo)

(data)

(sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA EUROSISTEM COLLATERAL MANAGEMENT SYSTEM (ECMS)

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Definizioni

- “*asset account*”: conto aperto in ECMS a nome della Controparte, sul quale sono contabilizzate tipologie omogenee di attività idonee (attività negoziabili o attività non negoziabili) conferite a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e/o degli assegni circolari emessi;
- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell'operazione, a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “attività negoziabili (o *marketable assets* o titoli)”: strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato che soddisfano i criteri di idoneità dettati nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE;
- “attività non negoziabili (o *non marketable assets*)”: depositi a tempo determinato, prestiti ordinari e prestiti aggiuntivi come definiti nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE;
- “autocollateralizzazione”: credito infragiornaliero concesso dalla Banca centrale in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto T2S DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, garantito o con titoli oggetto di acquisto (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto T2S DCA (garanzia su stock);
- “Banca centrale corrispondente”: la Banca centrale che, nell'ambito del CCBM, acquisisce la garanzia per conto della Banca centrale domestica;
- “Banca centrale domestica”: la Banca centrale del Paese in cui la Controparte è insediata;
- “Banca centrale nazionale (BCN)”: Banca Centrale di uno Stato membro dell'Unione europea la cui moneta è l'euro;
- “Banca”: la Banca d'Italia;
- “*banking group manager*”: soggetto partecipante a ECMS in grado di visualizzare la situazione degli *asset account* e dei *pool* delle controparti che lo hanno indicato nell'*ECMS registration form* come *manager* del proprio gruppo bancario;
- “CCBM (*Correspondent Central Banking Model*)”: modello delle banche centrali corrispondenti offerto dall'Eurosistema per l'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee;
- “CLM (*Central Liquidity Management*)”: servizio fornito nel sistema TARGET per il regolamento delle operazioni di banca centrale;

- “CGGAR (Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento)”: il documento della Banca che disciplina le regole relative alle garanzie per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- “conto MCA (*Main Cash Account*)”: conto detenuto in TARGET per il regolamento delle operazioni con la banca centrale;
- “conto *omnibus* della Banca”: conto di custodia titoli n. MOTIBITAITRRXXX6100300 detenuto dalla Banca d'Italia presso il depositario centrale *Euronext Securities Milan* (ES-MIL) sul quale la Banca d'Italia detiene le attività negoziabili di tutte le controparti ECMS;
- “conto T2S DCA (*Dedicated Cash Account*)”: conto detenuto in TARGET per pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli;
- “conto titoli dedicato all'autocollateralizzazione”: conto di custodia titoli n. MOTIBITAITRRXXX6061000 detenuto dalla Banca d'Italia presso il depositario centrale *Euronext Securities Milan* (ES-MIL) per acquisire in pegno dalle Controparti ECMS le attività negoziabili a garanzia dell'autocollateralizzazione;
- “Controparte”: controparte abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento o tenuta al versamento di garanzie in ECMS per altre finalità richieste dalla Banca d'Italia;
- “*credit freezing*”: ammontare di attività idonee del *pool* riservato dalla controparte a fronte del credito ECONS II oppure riservato dalla Banca d'Italia: i) a garanzia della massa degli assegni circolari periodicamente comunicati dalla controparte a fronte della normativa di Vigilanza, ii) a fronte di attività nel *pool* che risultino prive dei requisiti di idoneità o utilizzabilità in garanzia;
- “credito ECONS II”: il credito fornito nell'ambito dell'elaborazione in *contingency* di cui all'Appendice IV all'Allegato 1 dell'Indirizzo della Banca centrale europea del 24 febbraio 2022 (BCE/2022/8) relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27;
- “credito infragiornaliero”: finanziamento infragiornaliero concesso dalla Banca d'Italia sul conto MCA di un partecipante al sistema TARGET-Banca d'Italia;
- “depositario centrale (*Central Securities Depository* o CSD)”: si intende un depositario centrale di titoli come definito nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento UE 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- “ECMS (*Eurosystem Collateral Management System* o piattaforma ECMS)”: piattaforma dell'Eurosistema gestita dalla Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia e Deutsche Bundesbank (cd. 4CB) attraverso cui le BCN dell'Eurosistema gestiscono le garanzie conferite dalle proprie controparti a fronte delle operazioni di finanziamento in essere o per altre finalità specifiche definite dalle BCN stesse, nonché per la predisposizione delle partite di regolamento relative alle operazioni di politica monetaria di finanziamento (ad eccezione di quelle in valuta che vengono predisposte esternamente a ECMS) e dei depositi a tempo determinato (*fixed term deposit* o FTD) conferiti a garanzia;
- “ECMS *registration form*”: modulo di registrazione standardizzato, con la quale la

controparte comunica alla Banca i propri tati anagrafici e tecnici per il censimento e la configurazione in ECMS;

- “*eligible link*”: collegamento (*link*) diretto o indiretto tra sistemi di regolamento operati da CSD, valutato dall'Eurosistema come idoneo in relazione ai requisiti previsti dall'Indirizzo BCE (UE) n. 2018/34 e pubblicato nell'elenco degli *eligible link* dell'Eurosistema disponibile sul sito *web* della Banca Centrale Europea. Un *eligible link* indiretto si compone di più *eligible link* diretti a esso sottostanti;
- “ESMIG (*Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway*)”: componente comune dei TARGET Services che permette la connessione degli utenti agli stessi, incluso ECMS;
- “*Euronext Securities Milan* o ES-MIL”: nome commerciale del depositario centrale per il mercato finanziario italiano Monte Titoli S.p.A.;
- “Eurosistema”: la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all'Unione Europea che hanno adottato l'euro (BCN);
- “evento societario (o *corporate action*)”: un'azione o un evento stabilito dall'emittente di uno strumento finanziario che ha un impatto sui detentori dello strumento finanziario stesso;
- “EMC (*Externally Managed Collateral*)”: evidenza nel *pool* della Controparte in ECMS del valore cauzionale complessivo di attività idonee gestite esternamente alla piattaforma;
- “fornitore dei servizi di rete (*Network Service Provider* o NSP)”: impresa a cui è stata affidata dall'Eurosistema una concessione per la fornitura di servizi di connettività tramite l'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (*Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway*) ai servizi di TARGET;
- “garanzie”: si intendono tutte le attività negoziabili e non negoziabili, nonché il contante (*cash collateral*), stanziabili ai sensi degli Indirizzi (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, come successivamente modificato e integrato e/o dell'Indirizzo BCE/2014/31, conferite a fronte delle operazioni di finanziamento o per le altre finalità indicate nell'allegato V dell' Indirizzo relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema o *Collateral Guideline*;
- “giornata operativa o giorno operativo TARGET”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET;
- “Guida ECMS”: il documento “Guida per gli operatori relativa alla piattaforma ECMS (di seguito “Guida ECMS”)” disponibile sul sito internet della Banca ([link](#));
- “incapienza (o *margin call*)”: saldo negativo tra la *total collateral position* e la *total credit position*;
- “Indirizzo relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema o *Collateral Guideline*”: l'Indirizzo della Banca centrale europea del 13 agosto 2024 (BCE/2024/22), come successivamente modificato e integrato;
- “Indirizzo sulle Caratteristiche generali”: l'Indirizzo della Banca centrale europea del 19

dicembre 2014 (BCE/2014/60) sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, come successivamente modificato e integrato;

- “intermediario delegato”: Controparte delegata a operare in ECMS per conto di un'altra Controparte dalla quale ha ricevuto una delega per la gestione di alcune o tutte le funzionalità previste da ECMS (cd. *business area*).
- “linea di credito in TARGET”: ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla Controparte titolare di conto MCA in TARGET e abilitata all'accesso al credito infragiornaliero;
- “mancato regolamento”: mancato verificarsi del regolamento o regolamento parziale di un'operazione di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili alla data prevista a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- “operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (o operazioni di finanziamento)”: a) le operazioni di politica monetaria di finanziamento; b) il credito infragiornaliero; c) il credito ECONS II;
- “operazioni di politica monetaria di finanziamento”: operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità, esclusi gli *swap* in valuta a fini di politica monetaria e gli acquisti definitivi; operazioni di rifinanziamento marginale e operazioni di finanziamento in valuta;
- “penali per riscontro tardivo e mancato regolamento (cd. CSDR *Penalties*)”: penali pecuniarie calcolate e applicate dai depositari centrali nei confronti dei propri partecipanti responsabili del mancato regolamento o del riscontro tardivo di operazioni di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili;
- “*pool* libero da vincoli”: saldo positivo tra la *total collateral position* e la *total credit position*;
- “*pool*”: rappresentazione aggregata in ECMS del valore cauzionale delle garanzie stanziate da una controparte per una finalità specifica e dell'importo da garantire per tale finalità; il *pool* è collegato a uno o più *asset account* della Controparte sui quali sono registrate le attività negoziabili o i prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, incluse quelle in valuta, o a copertura degli assegni circolari emessi;
- “portafoglio di prestiti”: insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità del portafoglio e dell'applicazione di specifiche misure di controllo del rischio il cui controvalore complessivo costituito in garanzia è riflesso in ECMS nel *pool* della controparte come *Externally Managed Collateral* (EMC);
- “prestiti aggiuntivi (*additional credit claims*)”: prestiti rispondenti agli specifici criteri di idoneità e misure di controllo del rischio disciplinati nelle Condizioni generali relative alle garanzie e definiti in deroga all'Indirizzo sulle Caratteristiche generali;
- “prestiti ordinari”: prestiti rispondenti ai criteri di idoneità e alle misure di controllo dei rischi disciplinati nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE;
- “prestito (o credito)”: un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte;

- “*retain booking mode*”: modalità di contabilizzazione delle attività negoziabili che consiste nella custodia e registrazione delle stesse nei conti aperti dalle controparti presso un depositario centrale;
- “riscontro tardivo”: inserimento e riscontro delle istruzioni di costituzione/svincolo in garanzia di attività negoziabili effettuato dopo la data di regolamento prevista;
- “servizi *triparty*”: servizi di gestione del *collateral* gestiti dai *triparty agent* valutati come idonei per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
- “sistema di *pooling*”: sistema in cui un insieme di attività idonee garantisce una pluralità di operazioni di finanziamento;
- “sistema di regolamento titoli (*Securities Settlement System*) *eligible*” o “(SSS *eligible*)”: un sistema di regolamento titoli operato da un depositario centrale per il quale l'Eurosistema ha verificato il rispetto dei requisiti definiti nell'Annex I della *Guideline* BCE/2024/22 e incluso nella lista dei Sistemi di regolamento titoli *eligible* pubblicata sul sito della BCE;
- “Standard ISO 20022”: standard utilizzato da ECMS per lo scambio di messaggi di rete di tipo XML;
- “TARGET *Services*”: l'insieme dei servizi T2 (costituito dalle due componenti CLM e RTGS), T2S, TIPS, ECMS e dalle componenti infrastrutturali comuni per la loro gestione e funzionamento;
- “TARGET”: sistema, giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, che fornisce i servizi per: il regolamento di operazioni con la banca centrale (CLM); il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti e di operazioni di sistemi ancillari (RTGS); i pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli (T2S); il regolamento di pagamenti istantanei (TIPS);
- “TARGET2-*Securities* (T2S)” o “piattaforma T2S”: insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BCN dell'Eurosistema che consentono il regolamento domestico e transfrontaliero delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- “TARGET-Banca d'Italia”: sistema componente di TARGET della Banca d'Italia;
- “terzo regolante”: titolare di conto MCA in TARGET al quale la Controparte conferisce l'incarico per il regolamento delle proprie operazioni di finanziamento;
- “*total collateral position*”: è pari alla somma dei valori cauzionali i) delle attività negoziabili e dei prestiti registrati sugli *asset account* della Controparte, ii) del *collateral* conferito mediante *triparty agent*, iii) dei portafogli di prestiti conferiti in garanzia fuori da ECMS (EMC), iv) dei FTD inclusi gli interessi su essi maturati e v) del contante conferito in garanzia (*cash collateral*);
- “*total credit position*”: la somma dell'importo delle operazioni di politica monetaria di finanziamento in essere erogati dalla Banca alla Controparte, tenendo conto degli interessi maturati per la durata delle operazioni e del tasso di cambio applicato alle operazioni in valuta sottostanti, nonché del valore del *credit freezing* impostato dalla

Banca e/o dalla Controparte;

- “*transfer booking mode*”: modalità di contabilizzazione delle attività negoziabili che consiste nella registrazione delle stesse sui conti aperti dalla Banca o dalle altre banche centrali che operano come sue corrispondenti presso un depositario centrale;
- “*triparty agent*” (TPA): un depositario centrale (CSD) che opera un sistema di regolamento titoli idoneo (*eligible*) per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, il quale ha sottoscritto un contratto con la BCN di appartenenza per offrire alcuni servizi di gestione delle garanzie nel ruolo di agente della medesima BCN;
- “*triparty transaction*”: transazione creata in ECMS alla ricezione delle informazioni sulle garanzie conferite tramite *triparty agent* (TPA);
- “*User to Application – Application to Application (U2A/A2A)*”: in relazione alla modalità di accesso e colloquio della Controparte con ECMS, indica rispettivamente un'interazione tramite *web* dell'utente attraverso l'interfaccia grafica di ECMS (cd. *Graphical User Interface – GUI*) oppure un'interazione di tipo applicativo attraverso lo scambio di messaggi di rete nello standard ISO20022;
- “uso domestico”: si intende il conferimento in garanzia, da parte di una controparte stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, di: a) attività negoziabili emesse e detenute nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza; b) crediti il cui contratto sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro della propria BCN di appartenenza;
- “uso transfrontaliero”: si intende il conferimento in garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di: 1) attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro; 2) attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza; 3) prestiti ordinari in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;
- “utente (o *user*) in ECMS”: utente fisico o applicativo in ECMS, creato dall'Administrator User della stessa e dotato dei ruoli o gruppi di ruoli definiti da quest'ultimo;
- “utente amministratore (o *administrator user*)”: utente della Controparte responsabile per la creazione in ECMS di ulteriori utenti per la Controparte stessa;
- “valore cauzionale”: valore determinato applicando lo scarto di garanzia e, ove applicabile, il coefficiente climatico, come definiti nelle Condizioni generali relative alle garanzie, al valore delle attività idonee stabilito ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, delle Condizioni Generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. I termini e le condizioni del presente Contratto disciplinano il rapporto tra la Banca e la Controparte:
 - a. con riferimento al *pool* Eurosistema: i) per la gestione delle garanzie di cui ai commi 2 e 4 conferite dalla Controparte a fronte delle operazioni di finanziamento e a fronte del

valore del *credit freezing*; ii) per la predisposizione delle partite di regolamento delle operazioni di politica monetaria di finanziamento e dei depositi a tempo determinato (*fixed term deposit* - FTD) usati come *collateral*;

- b. con riferimento al *pool* assegni circolari: per la gestione delle sole attività idonee negoziabili conferite a garanzia dell'emissione degli assegni circolari dalle controparti abilitate e dell'importo del contante conferito per ripianare le incapienze (*cash collateral*).
2. Le garanzie gestite in ECMS sono costituite da: i) attività idonee negoziabili, ii) prestiti ordinari e prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti (di seguito prestiti); iii) depositi a tempo determinato (FTD) conferiti automaticamente in garanzia in occasione del regolamento a pronti dell'operazione; e iv) contante conferito per ripianare le incapienze (*cash collateral*).
 3. L'utilizzo dei prestiti è ammesso esclusivamente per il *pool* Eurosystema.
 4. I portafogli di prestiti e le garanzie conferite tramite *triparty agent* (TPA) sono gestiti esternamente a ECMS; il valore cauzionale totale di tali garanzie è rappresentato nel *pool* Eurosystema della Controparte rispettivamente come EMC e *Triparty*.
 5. La lingua della piattaforma ECMS è l'inglese. Nel presente Contratto la nomenclatura di moduli, entità e procedure riferiti alla piattaforma è la medesima utilizzata in ECMS.

Articolo 3 – Accesso e collegamento della Controparte a ECMS

1. Al fine di accedere e scambiare istruzioni e messaggi con ECMS, la Controparte, salvo che abbia completamente delegato la connessione alla piattaforma a uno o più intermediari delegati:
 - a. conclude un contratto con un fornitore di servizi di rete tra quelli abilitati all'interazione con la piattaforma (*Network Service Provider* - NSP);
 - b. richiede al NSP designato di effettuare tutte le configurazioni tecniche necessarie per l'interazione con ECMS.
2. L'ambito dei servizi che l'NSP fornisce alla Controparte è distinto dai servizi offerti dalla Banca.
3. La Banca non è responsabile per atti, omissioni ed errori dell'NSP (inclusi i suoi subappaltatori) o per qualunque atto, omissione ed errore degli intermediari delegati dalla Controparte ad accedere alla rete dell'NSP.
4. La Banca censisce in ECMS i dati anagrafici e tecnici della Controparte e abilita a operare in ECMS i suoi utenti amministratori, sulla base delle informazioni indicate nell' *ECMS registration form*.
5. Ogni utente amministratore della Controparte è responsabile del censimento, modifica e cancellazione dei singoli utenti (sia applicativi sia fisici) abilitati a operare in ECMS nonché dell'attribuzione agli stessi dei ruoli e dei gruppi di ruoli per l'interazione con la piattaforma.
6. Se la Controparte ha indicato nel proprio *ECMS registration form* l'appartenenza a un

gruppo bancario, acconsente ad attribuire al relativo *banking group manager* la facoltà di visualizzare la situazione dei propri *asset account* e dei *pool*.

Articolo 4 – Accesso e collegamento della Controparte a ECMS tramite intermediari delegati

1. La Controparte che intenda delegare uno o più intermediari per l'interazione con ECMS indica tali soggetti nell'*ECMS registration form* e l'ambito di applicazione della delega. L'efficacia della delega è subordinata alla sua accettazione da parte dell'intermediario delegato come risultante dall'*ECMS registration form* da esso inviato.
2. Il rapporto giuridico tra una Controparte e gli intermediari delegati è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni stabiliti tra le due parti.
3. La Banca configura in ECMS il modello di gestione delle garanzie scelto dalla Controparte e abilita gli intermediari designati a operare in ECMS in nome e per suo conto secondo quanto comunicato nell' *ECMS Registration Form*.
4. La Controparte rimane responsabile in via esclusiva delle comunicazioni scambiate tra gli intermediari delegati e l'ECMS in nome e per proprio conto e di tutte le attività correlate alla gestione dei *pool*. Le disposizioni e gli ordini di trasferimento di garanzie presentati dagli intermediari delegati si considerano come presentati o ricevuti da parte della Controparte stessa, indipendentemente dal contenuto o da qualsiasi inosservanza degli accordi contrattuali o di altro tipo tra la Controparte e tali soggetti.

Articolo 5 – Modalità di interazione con ECMS

1. La Controparte, anche per il tramite di intermediari delegati, può accedere a ECMS e interagirvi in modalità:
 - a. *Application-to-Application* (A2A), attraverso uno scambio tra utenze applicative (messaggi applicativi o file XML nel formato ISO 20022); e/o
 - b. *User-to-Application* (U2A), attraverso l'accesso di utenze fisiche all'interfaccia *web* (c.d. *Graphical User Interface* - GUI) di ECMS per finalità dispositive ed informative.

Articolo 6 – Struttura dei conti in ECMS

1. Le attività idonee negoziabili e i prestiti conferiti a garanzia sono contabilizzati negli *asset account* collegati ai *pool* della Controparte.
2. La Banca apre in ECMS gli *asset account* e i *pool* richiesti dalla Controparte tramite la sottoscrizione della lettera-contratto ed effettua i collegamenti in ECMS tra *asset account* e *pool* intestati alla Controparte.
3. Un *asset account* può essere collegato ad un solo *pool*. A un *pool* possono essere collegati più *asset account*.
4. Gli identificativi degli *asset account* e dei *pool* in ECMS sono attribuiti dalla Banca nel

rispetto dei criteri armonizzati Eurosistema descritti nella Guida ECMS.

5. In un singolo *asset account* può essere contabilizzata una sola tipologia di attività idonee (attività negoziabili o prestiti).

Articolo 7 – I *pool* in ECMS

1. Il *pool* è costituito da due sezioni distinte che rappresentano in maniera consolidata rispettivamente il valore cauzionale delle diverse tipologie di garanzie conferite da una Controparte (sezione *collateral position*) e il valore delle operazioni da garantire con tali garanzie (sezione *credit position*).
2. Nel *pool* Eurosistema:
 - a. il valore cauzionale complessivo delle garanzie conferite dalla Controparte (*total collateral position*) garantisce indistintamente tutte le operazioni di finanziamento che la Controparte ha in essere e il *credit freezing* di cui al punto b. (*total credit position*);
 - b. la Controparte può disporre un *credit freezing* al solo fine di riservare l'uso di parte delle garanzie a fronte della liquidità da erogare in caso di attivazione della *Contingency Solution* di TARGET (credito ECONS II). Altre tipologie di *credit freezing* possono essere impostate solo dalla Banca;
 - c. la differenza positiva tra *total collateral position* e *total credit position* costituisce il *pool* libero da vincoli e qualora la Controparte abbia accesso alla liquidità infragiornaliera in TARGET costituisce la linea di credito che ECMS comunica al servizio *Central Liquidity Management* (CLM) di TARGET, tenendo conto delle limitazioni di cui al punto e;
 - d. la linea di credito utilizzabile dalla Controparte in TARGET è quella effettivamente confermata come acquisita da tale sistema e rappresentata in ECMS come "*Real Credit Line*";
 - e. qualora la Banca e la Controparte abbiano entrambe impostato una limitazione alla linea di credito (di seguito *Maximum Credit Line* - MaCL) il valore di MaCL applicato è il minore tra i due; se la MaCL impostata dalla Controparte impedisce il regolamento di una operazione di finanziamento, la Banca ha la facoltà di modificare tale valore informandone la Controparte, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.
3. Nel *pool* assegni circolari:
 - a. l'importo da garantire a fronte degli assegni circolari emessi è rappresentato dal valore del *credit freezing* impostato dalla Banca ed è rappresentato nella sezione *total credit position* di tale *pool*;
 - b. la differenza positiva tra *total collateral position* e *total credit position* costituisce il *pool* libero da vincoli e non costituisce linea di credito in TARGET.

Articolo 8 – Valore cauzionale complessivo della *collateral position* e valore della *credit position*

1. Il valore cauzionale complessivo della *collateral position* (*total collateral position*) è pari alla somma del valore cauzionale delle garanzie rappresentate nel *pool*; tali valori sono espressi in euro, convertendo il valore delle garanzie in valuta secondo i tassi di cambio dell'Eurosistema acquisiti da ECMS. Il valore delle operazioni da garantire con tali attività è rappresentato nella sezione *credit positions* (*total credit position*).
2. Nel *pool* Eurosistema:
 - a. la *total collateral position* è costituita dal:
 - i. valore cauzionale complessivo delle attività idonee negoziabili e dei prestiti contabilizzati sugli *asset account* della Controparte;
 - ii. valore cauzionale complessivo delle garanzie conferite mediante TPA;
 - iii. valore cauzionale complessivo dei portafogli di prestiti conferiti in garanzia gestiti esternamente a ECMS (EMC);
 - iv. valore dei FTD in essere, comprensivo del valore degli interessi maturati;
 - v. *cash collateral* conferito per ripianare le incapienze, comprensivo degli interessi maturati a fine giornata;
 - b. La *total credit position* è costituita dal valore complessivo in euro delle:
 - i. operazioni di politica monetaria di finanziamento, inclusi gli interessi maturati per la durata dell'operazione e tenendo conto del tasso di cambio applicato alle operazioni in valuta sottostanti; se gli interessi maturano a un tasso positivo, l'importo applicabile è aggiunto su base giornaliera al totale dell'importo in essere dell'operazione di finanziamento; se gli interessi maturano a un tasso negativo, l'importo applicabile è detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere dell'operazione di finanziamento;
 - ii. diverse tipologie di *credit freezing* impostate dalla Banca e/o del *credit freezing* per ECONS II impostato dalla Controparte.
3. Nel *pool* assegni circolari:
 - a. la *total collateral position* è pari alla somma del valore cauzionale delle attività idonee negoziabili e del *cash collateral* conferito per ripianare le incapienze, comprensivo degli interessi maturati sul *cash collateral* a fine giornata;
 - b. la *total credit position* è costituita esclusivamente dal valore del *credit freezing* che corrisponde al valore da garantire a fronte degli assegni circolari emessi ed è impostato dalla Banca secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.

Articolo 9 - Variazioni della *total collateral position* e situazioni di incapienza

1. La costituzione, lo svincolo, la modifica dei dati relativi alle garanzie e la loro rivalutazione giornaliera di cui al comma 2 determinano variazioni della *total collateral position*.

2. Il valore cauzionale delle attività conferite in garanzia viene rivalutato giornalmente applicando i principi e i criteri di cui all'articolo 5 delle CGGAR.
3. Il valore delle attività che risultano non più idonee o non più utilizzabili viene azzerato con le modalità descritte nella Guida ECMS.
4. Qualora, in qualsiasi momento della giornata operativa ECMS o a seguito della rivalutazione di cui al comma 2, si determini una situazione in cui la *total credit position* diventi superiore alla *total collateral position* (cd. situazione di incapienza) la Controparte riceve una notifica di *margin call* da ECMS ed è tenuta a costituire tempestivamente ulteriori attività idonee e/o *cash collateral* al fine di sanare l'incapienza.
5. In presenza di una situazione di incapienza, la Banca sospende i pagamenti dovuti alla Controparte derivanti da eventi societari e/o da rimborsi di FTD; i pagamenti sospesi sono effettuati nel momento in cui l'incapienza viene sanata.
6. I pagamenti sospesi di cui al comma 5 possono essere convertiti in *cash collateral* nel corso della giornata operativa in cui l'incapienza si verifica, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS. Se alle ore 16.55 della medesima giornata operativa l'incapienza non è ancora sanata, la Banca addebita automaticamente il conto MCA designato dalla Controparte per l'importo necessario a coprire l'incapienza e i pagamenti sospesi vengono sbloccati e inviati a regolamento, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS. In entrambi i casi, il *cash collateral* acquisito in garanzia viene registrato nella *collateral position* del *pool* intestato alla Controparte.
7. All'apertura della giornata operativa successiva di ECMS, se a seguito della rivalutazione delle garanzie o dell'aggiornamento dell'importo della *total credit position* il *cash collateral* risulti di importo superiore all'incapienza, l'importo in eccesso viene automaticamente smobilizzato e accreditato sul conto MCA designato dalla Controparte.
8. Il *cash collateral* presente alla fine della giornata operativa di ECMS è remunerato al tasso stabilito per le operazioni di deposito *overnight* per il *pool* Eurosystem e al tasso di remunerazione stabilito dall'Eurosystem per gli altri *pool*, come descritto nella Guida ECMS.

Articolo 10 - Variazioni della *total credit position*

1. Con riferimento al *pool* Eurosystem, le variazioni della *total credit position* sono determinate dall'erogazione e/o rimborso delle operazioni di finanziamento e dalle variazioni degli interessi maturati per la durata di tali operazioni, tenendo conto del tasso di cambio applicato alle operazioni in valuta sottostanti, nonché dalle modifiche del valore del *credit freezing*.
2. Con riferimento al *pool* assegni circolari, la Banca aggiorna mensilmente il valore del *credit freezing* da garantire sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Controparte, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.
3. Qualora gli incrementi della *total credit position* determinino una situazione di incapienza, si applicano le disposizioni di cui all'art.9 commi da 4 a 8.

Articolo 11 – Costituzione in pegno delle garanzie

1. Il conferimento in garanzia delle attività idonee in favore della Banca viene effettuato mediante la loro costituzione in pegno (cd. *pledge*).
2. La costituzione del pegno sulle attività idonee avviene secondo quanto stabilito dall'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e dalla *Collateral Guideline* pubblicati sul sito della BCE, nonché conformemente alle procedure e alle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari e su crediti, anche ai fini dell'opponibilità della garanzia ai terzi.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' NEGOZIABILI

Articolo 12 – Movimentazione delle attività negoziabili

1. La Controparte o l'intermediario delegato inoltrano le disposizioni di movimentazione delle attività idonee negoziabili a ECMS con le modalità descritte nella Guida ECMS.
2. La costituzione in garanzia delle attività idonee negoziabili si perfeziona con la contabilizzazione del trasferimento delle stesse sui conti aperti dalla Banca presso il depositario centrale *Euronext Securities Milan* (ES-MIL) o su conti aperti dalle banche centrali, che operano come corrispondenti, presso un depositario centrale estero (c.d. *transfer booking mode*).
3. Il conferimento in garanzia delle attività idonee negoziabili a favore della Banca avviene tramite il loro trasferimento in modalità "*free of payment*" sul conto *omnibus* della Banca aperto presso *Euronext Securities Milan* (ES-MIL) o sul conto aperto da una banca centrale dell'Eurosistema che opera come corrispondente della Banca nell'ambito del *Correspondent Central Banking Model* (CCBM) presso un depositario centrale estero. In caso di svincolo, in senso inverso, le attività idonee negoziabili vengono trasferite da tali conti al conto definito nelle istruzioni della Controparte.
4. Le disposizioni di svincolo delle attività idonee negoziabili pervenute in ECMS dalla Controparte o dall'intermediario delegato sono eseguite previa verifica della disponibilità di *pool* libero da vincoli e, per i soggetti abilitati alla linea di credito infragiornaliera, del controllo che tale valore non sia nel frattempo utilizzato come liquidità infragiornaliera nel sistema TARGET. La Banca, verificata la sussistenza di tale condizione, procede allo svincolo e ne dà conferma alla Controparte. In caso tale controllo non permetta lo svincolo dell'attività, la relativa istruzione di ritiro rimane in stato di attesa fino al verificarsi delle suddette condizioni. Qualora la disponibilità del *pool* libero o della linea di credito non sia ripristinata entro i *cut-off* definiti nella Guida ECMS, l'istruzione viene cancellata automaticamente da ECMS.
5. Il regolamento delle disposizioni di movimentazione delle attività idonee negoziabili deve avvenire nel sistema di regolamento titoli di un depositario centrale che utilizza i servizi di regolamento di T2S e per il tramite di tale piattaforma.
6. ECMS, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti, inoltra per conto della

Banca le disposizioni di movimentazione delle attività idonee negoziabili ricevute dalla Controparte o dal suo intermediario delegato alla piattaforma T2S. Ai fini del regolamento, rimane responsabilità della Controparte o dell'intermediario delegato provvedere al riscontro tempestivo delle istruzioni (cd. *matching*).

7. Le disposizioni di movimentazione delle attività idonee negoziabili sono soggette ai controlli descritti nel documento "[*Collateral management in Eurosystem credit operations - information for Eurosystem counterparties*](#)" pubblicato sul sito della BCE.
8. La Controparte, direttamente o tramite un intermediario delegato, può costituire in pegno attività negoziabili di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono contabilizzate negli appositi *asset account* intestati alla Controparte.
9. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee, anche qualora operi in ECMS per il tramite di un intermediario delegato.
10. La Banca può rifiutare richieste di versamento o ritiro di attività idonee negoziabili nei casi disciplinati dalle CGGAR.
11. La Controparte deve chiedere lo svincolo di un'attività costituita in garanzia, direttamente o tramite intermediario delegato qualora venga a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di idoneità della stessa o dell'esistenza di un limite alla sua utilizzabilità.
12. La Controparte o l'intermediario delegato può immettere disposizioni di movimentazione con una data di regolamento futura rispetto a quella corrente. In tal caso, solo le operazioni di svincolo sono elaborate all'inizio della giornata operativa futura indicata nell'istruzione al fine di eseguire i controlli di capienza del *pool*, mentre le operazioni di costituzione sono inviate immediatamente a TARGET2-*Securities*.
13. Le disposizioni di movimentazione possono essere trasmesse a ECMS ed essere regolate esclusivamente nelle giornate operative TARGET, tenendo conto degli orari della giornata operativa indicati nella Guida ECMS.

Articolo 13 – Canali di movimentazione delle attività idonee negoziabili

1. La movimentazione delle attività idonee negoziabili può avvenire con le seguenti modalità:
 - a. movimentazione domestica: trasferimento di un'attività emessa presso ES-MIL sul conto *omnibus* che la Banca detiene in ES-MIL;
 - b. movimentazione transfrontaliera via *link*: trasferimento sul conto che la Banca detiene in ES-MIL di un'attività emessa presso un depositario centrale estero che ha un *eligible link* con ES-MIL;
 - c. movimentazione transfrontaliera via CCBM: trasferimento sul conto che una BCN dell'Eurosistema, nel ruolo di banca centrale corrispondente della Banca, ha aperto

presso un SSS *eligible* operato da un CSD diverso da ES-MIL e presso il quale è stata emessa l'attività trasferita;

- d. movimentazione transfrontaliera via CCBM con *link*: trasferimento sul conto che una BCN dell'Eurosistema, nel ruolo di banca centrale corrispondente della Banca, ha aperto presso SSS *eligible* operato da un CSD diverso da ES-MIL e con il quale il depositario centrale presso il quale è stata emessa l'attività trasferita ha un *eligible link*;
2. Nei casi b. e d. del comma 1, la Banca verifica, sulla base dei dati indicati nell'istruzione di movimentazione, la presenza di un *eligible link* tra il depositario centrale di emissione dell'attività e quello presso il quale la Controparte intende trasferire l'attività. In assenza di un *eligible link*, l'istruzione di movimentazione viene rigettata.

Articolo 14 – Movimentazione delle attività idonee negoziabili tramite *triparty agent* (TPA)

1. La Controparte può avvalersi dei servizi offerti dai TPA *eligible* per la gestione e la movimentazione delle garanzie per il *pool* Eurosistema, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.
2. I canali di cui all'art. 13 possono essere utilizzati anche per la movimentazione delle garanzie gestite tramite il TPA.
3. La Controparte che intende avvalersi di un TPA per la gestione delle garanzie deve aver preliminarmente completato gli adempimenti contrattuali richiesti dal TPA e aver comunicato alla Banca tramite il proprio ECMS *registration form* i dettagli tecnici da configurare nella piattaforma ECMS; Il rapporto giuridico tra la Controparte e il TPA è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del contratto concluso tra le due parti.
4. Per le richieste di apertura, incremento o diminuzione di una *triparty transaction* la Controparte istruisce il TPA di cui si avvale, che provvede a trasferire le garanzie sul conto della banca centrale e a fornirle un'informativa di dettaglio contenente i titoli trasferiti all'ECMS.
5. La Banca verifica il rispetto dei requisiti di idoneità, applica le regole di valutazione e di controllo dei rischi sui titoli conferiti e aggiorna il valore della *triparty transaction*.
6. Il dettaglio dei titoli trasferiti alla Banca tramite il TPA non è visualizzabile dalla controparte in ECMS.
7. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee.

Articolo 15 – Costituzione e movimentazione di attività idonee negoziabili per operazioni di autocolateralizzazione

1. La Banca definisce l'elenco delle attività negoziabili idonee utilizzabili per le operazioni

di autocollateralizzazione in T2S. A tali attività si applicano i criteri di idoneità e le regole in materia di valutazione e di controllo dei rischi delle attività idonee negoziabili definiti nelle CGGAR.

2. Il conferimento delle attività idonee negoziabili a garanzia dell'autocollateralizzazione in T2S a favore della Banca avviene tramite il loro trasferimento in modalità "*delivery versus payment*" sul conto titoli dedicato all'autocollateralizzazione o sul conto di una banca centrale dell'Eurosistema che opera come corrispondente della Banca nell'ambito del CCBM. A tal fine, la Controparte si impegna ad assicurare che tali attività siano di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 170/2004.
3. Se, a seguito della procedura di rimborso definita nell'articolo 10 comma 3 parte IV dell'Allegato 1 al Contratto per la partecipazione a TARGET-Banca d'Italia, il saldo su un conto T2S DCA non è sufficiente per rimborsare le operazioni di autocollateralizzazione in essere, le relative garanzie sono trasferite sul conto *omnibus* della Banca utilizzato per il *collateral* Eurosistema e contabilizzate in ECMS sull'*asset account* della Controparte titolare del conto T2S DCA aggiornando la collateral position nel *pool* Eurosistema.
4. La Banca dispone l'addebito del conto MCA della Controparte per un importo pari all'autocollateral non rimborsato.
5. La movimentazione delle attività idonee negoziabili per operazioni di autocollateralizzazione può essere effettuata attraverso tutti i canali di movimentazione di cui all'articolo 13; con riferimento al comma 1.a di tale articolo, le attività emesse presso ES-MIL vengono trasferite sul conto titoli dedicato all'autocollateralizzazione.
6. La movimentazione delle attività idonee negoziabili per operazioni di autocollateralizzazione attraverso il canale CCBM può avvenire sia mediante tramite il *transfer booking mode* sia ricorrendo al *retain booking mode*, sulla base della scelta effettuata dalla CCB.

Articolo 16 - Disposizioni sui titoli esteri

1. Nel caso in cui la Controparte intenda conferire in garanzia attività negoziabili idonee emesse da soggetti residenti nei Paesi del G10 non appartenenti al SEE, si obbliga a produrre alla Banca la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali, come descritto nella Guida ECMS. Tale documentazione deve essere presentata preliminarmente alla movimentazione di tali attività e, secondo le previsioni normative di natura fiscale rilevanti, ogni qualvolta siano da queste richieste per specifiche circostanze (es. in caso di pagamento di eventi societari).
2. La Banca si riserva la facoltà di rifiutare la costituzione in garanzia di attività negoziabili idonee emesse da soggetti residenti nei Paesi del G10 non appartenenti al SEE:
 - a. qualora la Controparte non abbia prodotto la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali o la stessa sia venuta a scadenza;
 - b. nelle giornate che costituiscono la data di riferimento (cd. *record date*) di uno

stacco cedola relativo a un'attività finanziaria.

3. La Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.

Articolo 17 – Eventi societari

1. La Banca invia alla Controparte le informative sugli eventi societari ricevute preventivamente dal depositario centrale o dalla CCB relative alle attività idonee negoziabili conferite in garanzia.
2. Nel caso in cui la partecipazione all'evento societario sia volontaria o presupponga la scelta di un'opzione, la Banca agisce sulla base dell'istruzione ricevuta dalla Controparte. Qualora la Controparte non faccia pervenire istruzioni entro la data indicata nella comunicazione dell'evento, si applica, se previsto, l'opzione di *default* comunicata dal depositario.
3. Le somme incassate dalla Banca per interessi maturati e/o per rimborsi di attività idonee negoziabili costituite in garanzia o per qualsiasi altra causa sono accreditate alla Controparte:
 - a. per i pagamenti in euro, nel conto MCA designato dalla Controparte in TARGET;
 - b. per i pagamenti in valuta diversa dall'euro, nel conto cash in valuta indicato dalla Controparte.
4. Il valore cauzionale dell'attività idonea negoziabile viene aggiornato in conseguenza di eventi societari di rimborso e/o di maturazione degli interessi.
5. La Banca sospende l'accredito delle somme di cui al comma 3 in caso a) di incapacienza o b) di blocco dello svincolo delle garanzie conferite dalla Controparte a causa di una situazione di inadempimento o per motivi prudenziali.
6. Le somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 5 sono acquisite in pegno dalla Banca anche se non sono registrate nel *pool* della Controparte dal momento di ricezione dei fondi fino al momento del completo ripianamento dell'incapienza o della conversione in *cash collateral*.
7. Le somme dovute dalla Controparte per flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili costituite in garanzia:
 - a. se in euro, sono addebitate dalla Banca sul conto MCA designato dalla controparte entro la chiusura della giornata operativa TARGET precedente la data di pagamento.
 - b. se in valuta diversa dall'euro, la Controparte è tenuta alla loro tempestiva corresponsione nel conto cash in valuta comunicato dalla Banca.
8. In caso di mancata acquisizione delle somme di cui al comma 7 si applica la penale di cui all' art. 8 delle CGGAR.

9. Qualora la Banca abbia ricevuto una notifica di storno per pagamento errato (cd. *reversal*) dal depositario centrale o dalla CCB per un pagamento già effettuato:
 - a. In caso di pagamento eseguito per flussi di cassa positivi, la Banca addebita il conto MCA designato dalla Controparte se la valuta è l'euro oppure richiede il pagamento alla Controparte ai sensi e nei termini del comma 3.b.
 - b. In caso di flussi di cassa negativi, la Banca accredita il conto MCA designato dalla Controparte se la valuta è l'euro oppure effettua il pagamento alla Controparte ai sensi e nei termini del comma 7.b.
10. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività idonee negoziabili costituite in garanzia, rimangono a carico della Banca.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTITI

Articolo 18 – Movimentazione di prestiti

1. La Controparte che intende registrare, conferire in garanzia, svincolare i prestiti o modificarne le caratteristiche, direttamente o mediante l'intermediario delegato, effettua apposita segnalazione secondo le modalità indicate nella Guida ECMS e fornendo le informazioni indicate nel documento "[*Collateral management in Eurosystem credit operations - information for Eurosystem counterparties*](#)", pubblicato sul sito della BCE.
2. La costituzione in pegno dei prestiti regolati dalla legge italiana avviene per effetto di una segnalazione trasmessa dalla Controparte direttamente o tramite l'intermediario delegato con le modalità di cui alla Guida ECMS e sottoscritta con firma digitale, elettronica qualificata o avanzata o avente comunque le caratteristiche di cui all'art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. n. 82/2005. Per la generazione della firma da apporre alla segnalazione di costituzione in pegno devono adoperarsi certificati validi associati a utenti in ECMS ai quali l'utente amministratore abbia attribuito i ruoli necessari alla movimentazione dei prestiti bancari, ai sensi dell'articolo 3. Tale segnalazione produce effetto dal momento in cui l'ECMS invia la segnalazione di accettazione in garanzia alla Controparte o all'intermediario delegato con le modalità di cui alla Guida ECMS.
3. Con riferimento ai prestiti il cui contratto è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro dell'area euro diverso dall'Italia (cd. prestiti transfrontalieri) la costituzione in pegno avviene solo dopo che la banca centrale corrispondente ha comunicato alla Banca di aver acquisito una valida garanzia per suo nome e conto.
4. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia dei prestiti, anche qualora operi in ECMS mediante un intermediario delegato.
5. La Controparte o l'intermediario delegato si impegnano a comunicare ogni modifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida ECMS. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi, anche non previsti o parziali, di

capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore o del garante.

6. Le disposizioni di svincolo dei prestiti sono eseguite previa verifica della disponibilità di pool libero da vincoli e, per i soggetti abilitati alla linea di credito infragiornaliera, del controllo che tale valore non sia nel frattempo utilizzato come liquidità infragiornaliera nel sistema TARGET.
7. La Controparte o l'intermediario delegato devono chiedere tempestivamente lo svincolo del prestito costituito in garanzia, secondo le modalità indicate nella Guida ECMS, al verificarsi di fatti che rendano il prestito non più idoneo o utilizzabile.
8. In ogni caso la Banca mediante l'ECMS azzerà il valore del prestito quando sono venuti meno i requisiti di idoneità o utilizzabilità dello stesso.

Articolo 19 - Gestione del prestito in garanzia

1. La Controparte provvede a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.

Articolo 20 – Prestiti transfrontalieri

1. In caso di conferimento in garanzia di prestiti transfrontalieri, la Controparte sottoscrive delle apposite condizioni contrattuali (c.d. *Terms and Conditions*) predisposte dalla Banca centrale corrispondente, vale a dire la banca centrale dello Stato membro la cui legge regola il contratto di prestito.
2. Esclusivamente i prestiti ordinari possono essere conferiti in garanzia attraverso il modello CCBM.

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 21 – Regolamento dei pagamenti

1. La Controparte, per ciascun *pool*, è tenuta a indicare nel proprio ECMS *registration form* l'identificativo del conto MCA in TARGET sul quale accreditare o addebitare gli importi relativi a:
 - a) pagamenti di eventi societari relativi alle garanzie negoziabili che comportino un trasferimento di liquidità;
 - b) tariffe e imposte, tra cui i bolli sugli estratti conto;
 - c) penali per riscontro tardivo e mancato regolamento delle operazioni di trasferimento delle garanzie (cd. CSDR *Penalties*);
 - d) penali di cui all'art 8 delle CGGAR.

2. La Controparte, per il regolamento dei pagamenti di cui al comma 1, può indicare il proprio conto MCA o quello di un soggetto terzo, il quale deve comunicare l'accettazione dell'incarico alla Banca mediante il proprio *ECMS registration form*.
3. La Controparte è tenuta a indicare nel proprio *ECMS registration form* i conti *cash* in valuta estera sul quale intende regolare i pagamenti su titoli denominati in valuta diversa dall'euro di cui al comma 1 lettera a).
4. Per i pagamenti relativi al regolamento delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema la Controparte è tenuta a indicare il conto cash sul quale regolare tali pagamenti secondo le modalità previste dalla Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (cd. Guida OPM).
5. Qualora la Controparte abbia accesso alla liquidità infragiornaliera in TARGET non può indicare un conto MCA appartenente a un terzo regolante per il regolamento delle operazioni di politica monetaria.
6. L'avvio a regolamento delle disposizioni di pagamento in euro relative alle operazioni di politica monetaria gestite da ECMS nonché, ove del caso, le relative verifiche di sufficienza delle garanzie sono effettuate in *netting*, con le modalità descritte nella Guida ECMS (ovvero considerando separatamente, ai fini del *netting*, le operazioni temporanee di immissione della liquidità - operazioni di mercato aperto di rifinanziamento e operazioni di rifinanziamento marginale - dalle operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato nonché le disposizioni relative al pagamento degli interessi da quelle relative all'erogazione e rimborso del capitale).

Articolo 22 – Trasferimento delle garanzie tra *asset account*

1. La Banca può disporre il trasferimento delle garanzie tra *asset account*:
 - a. nel caso in cui si realizzi una operazione di fusione tra due o più controparti abilitate alle operazioni di politica monetaria ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni generali OPM.
 - b. in situazioni di inadempimento che rendano necessaria la realizzazione delle garanzie. In tal caso le garanzie sono trasferite dall'*asset account* della Controparte a un conto della Banca.
2. La Controparte può disporre il trasferimento delle garanzie tra *asset account* a essa intestati. Il trasferimento di attività idonee negoziabili tra *asset account* collegati a *pool* differenti è subordinato ai controlli di disponibilità delle garanzie nell'*asset account* e di capienza del *pool*.
3. La Banca si riserva il diritto di bloccare le attività relative alla gestione delle garanzie della Controparte qualora si verifichi una situazione di inadempimento o sospensione della Controparte stessa.

Articolo 23 – Penali per riscontro tardivo e mancato regolamento (c.d. *CSDR Penalties*)

1. La Banca gestisce le attività connesse all'applicazione delle penali da parte dei depositari centrali (cd. *CSDR Penalties*) per mancato regolamento o riscontro tardivo

delle operazioni di costituzione e svincolo di attività negoziabili negli *asset account*.

2. La Banca trasferisce alla Controparte le penali a credito e a debito applicate dai depositari centrali; le penali a debito sono trasferite alla Controparte nei casi in cui quest'ultima sia responsabile del riscontro tardivo o del mancato regolamento delle operazioni.
3. Le penali sono regolate sul conto MCA designato dalla Controparte in TARGET, secondo tempi e modalità stabilite nella Guida ECMS.

Articolo 24 – Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET (Contingency Solution di TARGET - ECONS II)

1. La Controparte abilitata alla liquidità infragiornaliera in TARGET può riservare un ammontare del valore cauzionale delle garanzie presenti nel *pool* Eurosystema tramite la funzionalità di *credit freezing* per ECONS II; in condizioni di normale operatività di CLM, le garanzie a copertura del *credit freezing* per ECONS II sono vincolate nel *pool* per tale finalità.
2. In caso di attivazione della *Contingency Solution* di TARGET, sul conto cash di ECONS II intestato alle controparti viene erogato un ammontare di liquidità pari al corrispondente valore del *credit freezing* se precedentemente impostato.
3. Durante la *Contingency Solution* di TARGET il valore del *credit freezing* può essere incrementato dalla Controparte solo tramite il conferimento di ulteriori garanzie, il cui valore determina l'immediata erogazione di liquidità in ECONS II; qualora la Controparte abbia preventivamente impostato una MaCL, il *credit freezing* può essere incrementato fino a un importo pari alla differenza tra *pool* libero da vincoli e MaCL anche senza conferimento di ulteriori garanzie.
4. Alla chiusura di ECONS II, verificata la restituzione della liquidità erogata, la Banca esegue in ECMS lo sblocco del *credit freezing* rendendolo modificabile dalla Controparte.

Articolo 25 – Estratti conto e report

1. Al termine dell'ultima giornata operativa del mese, la Banca rende disponibile in ECMS l'estratto conto mensile di tutti gli *asset account* della Controparte aperti in ECMS, contenente la situazione dei saldi negli *asset account*, congiuntamente alla lista delle transazioni regolate per le attività idonee negoziabili e che insieme costituiscono un unico documento rilevante ai sensi di legge.
2. La Banca assolve agli obblighi legali di rendicontazione mettendo a disposizione alla Controparte l'estratto conto di cui al comma 1; tale estratto conto è reso disponibile U2A alla Controparte che accede a ECMS o all'intermediario al quale abbia delegato la gestione dei propri *asset account*.
3. La Controparte che operi in qualità di intermediario delegato è responsabile del tempestivo inoltro dell'estratto conto al delegante; quest'ultimo acconsente all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte della Banca mediante la messa a disposizione dello stesso all'intermediario delegato.

4. Trascorsi venti giorni di calendario dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto alla Controparte o all'intermediario delegato di cui ai commi 1 e 2 senza che alcuna eccezione proveniente dalla Controparte sia ricevuta dalla Banca, i dati contenuti nell'estratto conto si intendono approvati.
5. La Banca addebita annualmente sul conto MCA designato dalla Controparte l'imposta di bollo applicata in misura virtuale su ciascun estratto conto mensile. Con riferimento agli estratti conto emessi nell'anno, l'addebito sarà effettuato entro il decimo giorno operativo TARGET dell'anno successivo; per i conti chiusi nel corso dell'anno l'addebito sarà effettuato entro il decimo giorno operativo TARGET del mese successivo a quello di chiusura.

Articolo 26 - Regime tariffario

1. La Banca recupera le tariffe di custodia e regolamento addebitate dai depositari centrali e dai TPA relativamente alle attività negoziabili presso cui sono custodite le garanzie, in proporzione alla giacenza media delle attività negoziabili registrate nel periodo sugli *asset account* di ciascuna Controparte.
2. La Controparte è tenuta a corrispondere i rimborsi di spese e le altre commissioni eventualmente stabilite dalla Banca o dalle altre banche centrali, secondo le modalità descritte nella Guida ECMS.
3. La Banca recupera dalla Controparte ogni altra spesa reclamata dai depositari centrali in relazione alla gestione di specifiche pratiche relative alle attività idonee movimentate.
4. La Banca non richiede rimborsi di spese e non applica commissioni per la costituzione in garanzia di prestiti regolati dalla legge italiana. Per la costituzione in garanzia di prestiti transfrontalieri si applicano le tariffe previste dalle rispettive banche centrali corrispondenti, secondo le modalità indicate nella Guida ECMS.
5. Gli addebiti relativi alle tariffe di cui al comma 1 sono regolati mensilmente sul conto MCA designato dalla Controparte in TARGET ai sensi dell'art. 21 lettera b) entro il quindicesimo giorno del mese, se operativo TARGET, ovvero il giorno operativo TARGET successivo, con riferimento al mese solare precedente.

Articolo 27 - Manleva

1. La Banca non è responsabile per eventuali danni causati alla Controparte o ad altri terzi da qualunque malf funzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica se tale malf funzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malf funzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate.
2. La Controparte dichiara di sollevare e tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa a essa derivare dalla comunicazione all'Eurosistema di dati e informazioni relativi al prestito e al debitore o garante del medesimo.

Articolo 28 - Riservatezza

1. La Banca tiene riservate tutte le informazioni relative al presente contratto o derivanti dall'esecuzione del medesimo, salvo che la Controparte acconsenta per iscritto alla loro comunicazione o divulgazione oppure che la comunicazione sia per la Banca obbligatoria per effetto di disposizioni imperative a essa applicabili.

Articolo 29 - Procedure di *contingency*

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l'operatività in ECMS, si applicano le procedure di *contingency* descritte nella Guida ECMS.
2. Nel caso in cui la Controparte sia impossibilitata a immettere istruzioni in ECMS, la Banca accetta ordini di movimentazione delle garanzie pervenute via posta elettronica certificata (PEC), a firma di uno dei dipendenti autorizzati per le procedure di *contingency* comunicata tramite l'Allegato 2 del presente Contratto, e li inserisce in ECMS per conto della Controparte con la massima tempestività possibile (*act on behalf on a best effort basis*), secondo le modalità indicate nella Guida ECMS.
3. In circostanze eccezionali gli orari e gli eventi della giornata operativa di ECMS possono essere modificati; in tali casi la Controparte sarà informata attraverso il sito della BCE o tramite email inviate ai contatti comunicati attraverso l'*ECMS Registration form*.

Articolo 30 - Modifiche alla disciplina sulla partecipazione a ECMS

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente contratto, la Guida ECMS e i rispettivi allegati, dandone comunicazione alla Controparte tramite PEC.
2. La Banca comunica alla Controparte tramite PEC le modifiche di cui al comma 1 almeno quattordici giorni di calendario prima della data di cui all'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata del Contratto ECMS e/o della data di applicazione e decorrenza indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida ECMS e rispettivi allegati, quali oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall'esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti della BCE per essa vincolanti.
3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire, rispettivamente, dalla data specificata nell'articolo "Data di applicazione e decorrenza" della versione modificata del Contratto ECMS e/o dalla data di applicazione e decorrenza indicata nel frontespizio della versione modificata della Guida ECMS e rispettivi allegati, quali oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo comma 1.
4. La Banca informa tramite PEC le Controparti dell'emanazione di atti di modifica della *Collateral Guideline* e di altri atti normativi della BCE richiamati dal presente contratto, dalla Guida ECMS di norma almeno quattordici giorni di calendario prima della data di applicazione specificata nei medesimi atti di modifica.

5. La disciplina risultante dal presente contratto può essere modificata da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in deroga a quanto disposto dai commi precedenti. La Banca comunica tempestivamente alle Controparti le disposizioni di cui al presente comma tramite PEC.
6. Se entro la data di efficacia delle modifiche quali oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2, o entro la data di applicazione delle modifiche di cui ai commi 4 e 5 la Controparte comunica tramite PEC il proprio rifiuto delle modifiche alla disciplina delle garanzie, la medesima è esclusa dall'accesso e interazione con ECMS a partire dalla medesima data.

Articolo 31 - Data di applicazione e decorrenza

Le disposizioni della presente versione del Contratto di partecipazione a ECMS entrano in vigore a decorrere dal 30 marzo 2026.